Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 novembre 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 23 *aprile* 1947
registrato alla Corte dei conti il 4 *luglio* 1947
registro Presidenza n. 8, *foglio n.* 263.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

COZZER Giuseppe fu Angelo e di Vesco Carla, nato a Magrì (Trento) nel 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della libertà fin dall'inizio del movimento di resistenza, dopo aver subito carcere e torture, chiedeva di continuare la lotta in territorio ancora occupato dal nemico oppressore. Paracadutato in una zona saldamente tenuta dai tedeschi, dopo aver organizzato un servizio clandestino di collegamento radio, assumeva la carica di capo di S.M. di una unità partigiana. Trascinatore impareggiabile combatteva valorosamente contro un nemico superiore per forze e per mezzi, infliggendogli gravi perdite. Caduto ancora prigioniero, veniva sottoposto a nuove sevizie che non ne fiaccavano l'animo indomito e opponeva fiero silenzio al nemico che cercava estorcergli rivelazioni. In un estremo tentativo di fuga cadeva gridando « Viva l'Italia ». Fulgido esempio di completa dedizione alla causa della libertà della Patria. — (Lazio, Veneto, settembre 1943-novembre 1944).

(4688)

Decreto 23 *aprile* 1947
*registrato alla Corte dei conti l'*8 *luglio* 1947
registro Presidenza n. 8, *foglio n.* 294.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PAGANELLI Luigi di Aniceto e di Abati Silvia, nato a Modena nel 1921, sottotenente di complemento dei bersaglieri, partigiano combattente. — Comandante accorto e valoroso dava costanti prove di coraggio e di cosciente e sereno sprezzo del pericolo. In 17 mesi di dura ed estenuante lotta partigiana faceva rifulgere più volte, in reiterate e diuturni atti di valore le sue ottime doti di combattente instancabile e valoroso. Arrestato, subiva con eccezionale forza d'animo sevizie e torture senza che dalle sue labbra uscisse parola che potesse compromettere il movimento della resistenza. Dopo 42 giorni di carcere, riconquistata la libertà, riprendeva indomito la lotta contro l'oppressore. Comandante di divisione, durante un rastrellamento condotto da preponderanti forze tedesche in un momento particolarmente critico, per cui un suo distaccamento stava per essere travolto con conseguenze disastrose, conscio che solo con l'esempio avrebbe potuto salvare la situazione, con l'arma in pugno si portava, prodigandosi in un'intera giornata di combattimento, fianco a fianco con i suoi partigiani infondendo loro entusiasmo e coraggio e trascinandoli con la parola e con l'esempio fino alla vittoria. — (*Appennino modenese, 15 giugno 1944-22 aprile 1945*).

LUGLI Dino di Edoardo di Chiossi Argia, nato a Bagno (Reggio Emilia) nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Indomito assertore della libertà dall'oppressore nazifascista, aderiva tra i primi al movimento clandestino di resistenza. Combattente coraggioso ed entusiasta si offriva volontariamente per un'ardita e rischiosa missione di guerra. Sorpreso da preponderanti forze fasciste, col fuoco rabbioso del suo mitragliatore, impegnava un accanito combattimento protrattosi per diverse ore. Ricevuto l'ordine di ripiegare, essendo impossibile ogni ulteriore tentativo di resistenza, da solo, allo scopo di proteggere e di favorire lo sganciamento dei compagni di lotta, teneva testa al feroce nemico, finchè colpito a morte da una raffica di mitraglia faceva olocausto della sua nobile esistenza. — (Pieve di Trebbio, 12 marzo 1944).

GIOVANARDI Gino fu Giovanni, nato a Gaiato (Pavullo) nel 1916, partigiano combattente (*alla memoria*). — Tra i primi organizzò squadre armate di resistenza e con questa partecipò a numerosi combattimenti, sempre distinguendosi per intuito ed indomito coraggio. Più volte adempiva brillantemente audaci compiti informativi e di rifornimento, emergendo quale capo squadra per sprezzo del pericolo e capacità di comando nella battaglia di Montefiorino contro un nemico cinque volte superiore. Volontario guidava una pattuglia di esplorazione nell'est Val Panaro, addentrandosi profondamente nello schieramento tedesco e compiendo tutti i necessari rilievi, sorpreso nella via del ritorno, ingaggiava combattimento con forze tedesche venti volte superiori e cadeva crivellato di ferite, dopo aver sparato l'ultimo colpo e distrutto i documenti di cui era latore. Nobile figura di combattente animato da fede inesauribile e sacro sentimento del dovere. — (Fronte di Samone, 6 ottobre 1944).

RIGON Bruno di Antonio e di Sgarbi Lucia, nato a Monsubbano sul Mincio (Mantova) nel 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano tra i più attivi e coraggiosi, partecipò a numerose azioni di recupero d'armi, a combattimenti furiosi, dando sempre prova di essere dotato delle più belle virtù militari. Comandante di squadra prese parte all'attacco del presidio di Novi di Modena, durante il quale si distinse per il sereno sprezzo del pericolo e l'ardore combattivo. Al ritorno, rimasto isolato con pochi compagni, fu catturato. Affermò fieramente la sua qualità di partigiano, sopportò senza piegare le sevizie più inumane e le torture più atroci e cadde coi compagni sotto il piombo nemico salvando col suo silenzio e il suo sacrificio l'organizzazione partigiana. Combattente esemplare, modello alle giovani generazioni di quanto possa in cuore italiano amore di libertà. — (Carpi, 30 ottobre 1944).

AGUZZOLI Ivaldo di Narciso e di Giglioli Roberta, nato a Fossoli di Modena nel 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Riformato al servizio militare per grave infermità, incurante del male che da anni inesorabilmente lo minava, accorreva all'appello della Patria in pericolo ed impugnava le armi contro l'oppressore. Prendeva parte a tutte le azioni del suo reparto distinguendosi per eccezionale ardimento. Dopo aver strenuamente combattuto contro forze soverchianti, veniva catturato dai fascisti. Insultato, malmenato, offeso nel suo orgoglio di partigiano si ribellava fieramente offrendo il suo corpo al piombo nemico in fiera risposta allo scherno oltraggioso. Bell'esempio di grande coraggio e di altissimo spirito di sacrificio. — (Fossoli, 1º agosto-1º dicembre 1944).

CROCE DI GUERRA

DAL FIUME Pio fu Dante e fu Danieli Adelia, nato a Bologna nel 1902, partigiano combattente. — Offertosi volontariamente di accompagnare un ufficiale generale italiano ai posti avanzati della Divisione partigiana « Modena » e di effettuare una rischiosa ricognizione, sebbene sottoposto a preciso ed incessante tiro di mortai, portava felicemente a termine le importanti missioni affidategli dimostrando coraggio e sereno sprezzo del pericolo. — (Monte Belvedere, 26 dicembre 1945).

(4695)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. **1319.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Madonna delle Laste, in Trento.

N. 1319. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Madonna delle Laste, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. **1320.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù e Maria, in frazione Sant'Antonino del comune di Mascali (Catania).

N. 1320. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 13 giugno 1943, completato con dichiarazione 13 giugno 1945, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù e Maria, in frazione Sant'Antonino del comune di Mascali (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. **1321.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Carpani del comune di Portoferraio (Livorno).

N. 1321. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Massa Marittima in data 18 settembre 1947, completato con dichiarazione 20 marzo 1948, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Carpani del comune di Portoferraio (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. **1322.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Vergine Santissima della Lettera, in località Misitano del comune di Casalvecchio Siculo (Messina).

N. 1322. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, rettificato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia della Vergine Santissima della Lettera, in località Misitano del comune di Casalvecchio Siculo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. **1323.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Vergine Addolorata, in frazione Torrenova del comune di San Marco d'Alunzio (Messina).

N. 1323. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 25 dicembre 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Vergine Addolorata, in frazione Torrenova del comune di San Marco d'Alunzio (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. **1324.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Magione (Perugia).

N. 1324. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Magione (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1948.

Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275; 19 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; 10 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 5 maggio 1948 allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° ottobre 1948

Il Ministro: GRASSI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali

Art. 1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3.

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio del collegio al Consiglio nazionale.

Il Consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12.

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli dei collegi le cui deliberazioni sono impugnate, perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

(5079)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1948.

Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei chimici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 15, comma ottavo, del regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, che approva il regolamento per l'esercizio della professione di chimico;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei chimici deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 20 maggio 1948 allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° ottobre 1948

Il Ministro: GRASSI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei chimici

Art. 1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei chimici si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3.

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12.

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

(5080)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1948.

Nuove norme concernenti l'importazione in Italia delle merci comprese nel piano E.R.P.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le finanze, il Ministro per la grazia e giustizia

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 mag-

gio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1948, n. 158, recante disposizioni concernenti l'importazione in Italia delle merci comprese nel piano E.R.P.;

Decretano:

Art. 1.

Il pagamento delle merci comprese nel piano E.R.P. (European Recovery Program) e da importare in Italia si effettua:

1) mediante utilizzo di disponibilità di conti istituiti a' sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, e successivo rimborso da parte dell'E.C.A. (Economic Cooperation Administration) all'Ufficio italiano dei cambi;

2) oppure mediante utilizzo di « letters of commitment » emesse dall'E.C.A. presso banche negli Stati Uniti d'America a nome di banche italiane.

Per l'importazione in Italia delle merci comprese nel piano E.R.P., con pagamento nella forma di cui al punto 1) del comma precedente, valgono le norme contenute nel decreto Ministeriale 5 luglio 1948.

Per l'importazione in Italia delle merci stesse con pagamento nella forma di cui al punto 2) del comma medesimo, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.

Il Ministero del commercio con l'estero determina, in relazione alle « Assistance Requests and Procurement Authorisations » emesse dall'E.C.A., in quali casi si adotti una o l'altra delle due forme suindicate.

Art. 2.

Coloro che intendano importare in Italia merci comprese nel piano E.R.P., per le quali sia stato stabilito il pagamento mediante utilizzo di « letters of commitment » emesse dall'E.C.A., debbono presentare al Ministero del commercio con l'estero, nei termini da quest'ultimo fissati, domanda in duplice copia, una in carta bollata ed una in carta semplice, accompagnata dalla prescritta ricevuta di versamento della tassa sulle concessioni governative.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

a) la quantità e la qualità della merce da importare;

b) il numero e la voce della tariffa doganale corrispondente;

c) il paese di origine e provenienza della merce;

d) il valore fob della merce medesima e, separatamente, il costo del nolo, dell'assicurazione e delle altre spese accessorie, quest'ultimo sia pure in via approssimata;

e) la ragione sociale e la sede della banca, che il richiedente stesso desidera incaricare dell'esecuzione delle operazioni valutarie relative all'importazione da effettuare;

f) il numero dell'« Assistance Request and Procurement Authorisation » cui si riferisce la domanda in questione.

Art. 3.

L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle « Assistance Requests and Procurement Authorisations » rilasciate dall'E.C.A. a favore dell'Italia, provvede a richiedere all'E.C.A. stessa l'emissione, presso banche negli Stati Uniti d'America, delle « letters of commitment » utilizzabili dalle banche italiane in conformità delle norme contenute nel presente decreto.

Sono ammesse ad operare sulle « letters of commitment » emesse dall'E.C.A. presso banche negli Stati Uniti d'America:

la Banca d'Italia;

le banche autorizzate a fungere, per il commercio dei cambi, da agenzie della Banca d'Italia;

le banche autorizzate al commercio delle divise estere quali aggregate della Banca d'Italia.

Art. 4.

L'Ufficio italiano dei cambi provvede a notificare all'importatore italiano ed alla banca italiana da lui incaricata, le autorizzazioni concesse dal Ministero del commercio con l'estero sulla base delle domande a quest'ultimo pervenute a sensi dell'art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi indica nella notifica:

1) la ragione sociale e la sede della banca negli Stati Uniti d'America, presso la quale è stata emessa la « letter of commitment » da utilizzare per il pagamento della merce da importare;

2) la validità da attribuirsi al credito che deve essere aperto in conformità dell'articolo seguente, tenute presenti le condizioni stabilite dall'« Assistance Request and Procurement Authorisation » cui la notifica si riferisce;

3) i documenti che la banca negli Stati Uniti d'America deve ritirare dal fornitore della merce al momento dell'utilizzo del credito suddetto;

4) il termine entro il quale l'importazione della merce deve essere effettuata.

La notifica dell'Ufficio italiano dei cambi, ai fini di aprire il credito di cui al successivo art. 5, è valida, sotto pena di decadenza di ogni diritto, trenta giorni dalla data della sua emissione.

Art. 5.

Il pagamento della merce ammessa al regolamento a mezzo di « letter of commitment » è effettuato mediante credito irrevocabile da aprirsi, da parte della banca italiana incaricata dall'importatore, presso la banca negli Stati Uniti d'America ed a valere sulla

« letter of commitment » indicate dall'Ufficio italiano dei cambi nella notifica.

La banca italiana incaricata, alle condizioni e nei limiti indicati nella notifica dall'Ufficio italiano dei cambi, è autorizzata a dar corso all'apertura di credito di cui al comma precedente, purchè:

1) venga contestualmente corrisposto dall'inportatore, salvo quanto disposto dal successivo art. 6, l'ammontare in dollari U.S.A. del credito, mediante utilizzo di disponibilità di conti istituiti a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139,

2) vengano riempiti dall'importatore i moduli di informazione all'uopo predisposti dall'Ufficio italiano dei cambi;

3) venga rilasciata dall'importatore una dichiarazione con la quale egli si impegni ad importare la merce nel termine fissato dall'Ufficio italiano dei cambi nella notifica.

La banca italiana incaricata è tenuta a dar ordine alla banca negli Stati Uniti d'America di eseguire il pagamento in favore del beneficiario estero solo a condizione che quest'ultimo consegni i documenti indicati dall'Ufficio italiano dei cambi nella notifica, nonchè di comunicare alla persona o ente incaricato negli Stati Uniti dall'Ufficio italiano dei cambi la data di utilizzo dell'apertura di credito e l'ammontare utilizzato.

La banca italiana incaricata è tenuta a versare immediatamente all'Ufficio italiano dei cambi, al nome e per conto del Tesoro dello Stato, l'ammontare in dollari U.S.A. corrisposto dall'importatore.

In caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale del credito, l'Ufficio italiano dei cambi, per conto del Tesoro dello Stato, rimborsa l'importo in dollari U.S.A. corrispondente alla parte non utilizzata.

Art. 6.

Il versamento in dollari U.S.A. di cui al punto 1) del precedente art. 5 può essere dilazionato non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del credito aperto a' sensi dello stesso art. 5.

In tal caso, la banca italiana incaricata deve impegnarsi a corrispondere all'Ufficio italiano dei cambi, al nome e per conto del Tesoro dello Stato, l'ammontare in dollari U.S.A. del credito, mediante utilizzo di disponibilità di conti istituiti a' sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, entro il suindicato termine di trenta giorni dalla data di utilizzo del credito medesimo.

A garanzia di tale impegno, la banca italiana incaricata, al momento dell'apertura del credito presso la banca negli Stati Uniti d'America, è tenuta ad aprire, a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, al quale ne dà immediata notizia, un credito irrevocabile pari al controvalore in lire dell'ammontare in dollari U.S.A. dovuto, calcolato sulla base della quotazione media mensile del dollaro U.S.A. prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno in cui ha luogo l'operazione.

Nel caso in cui la banca italiana incaricata, scaduto il termine di trenta giorni di cui al primo comma del presente articolo, non faccia fronte, entro successivi cinque giorni, all'impegno assunto, l'Ufficio italiano dei cambi provvede a far acquistare, sul mercato dei conti istituiti a' sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, per conto della banca debitrice, l'importo in dollari U.S.A. da essa dovuto, rivalendosi del corrispondente esborso in lire sul credito aperto come previsto dal terzo comma del presente articolo.

Qualora il credito in lire aperto dalla banca italiana incaricata non risultasse sufficiente a coprire l'esborso in lire dell'Ufficio italiano dei cambi in dipendenza di una variazione nei cambi, la banca stessa è tenuta a corrispondere al predetto Ufficio le differenze verificatesi.

Art. 7.

L'importazione delle merci comprese nel piano E.R.P. e ammesse al regolamento a mezzo « letters of commitment » è consentita dalle dogane, in deroga ai divieti vigenti, su presentazione da parte dell'importatore del benestare all'importazione rilasciato dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto Ministeriale 5 luglio 1948.

L'Ufficio italiano dei cambi rilascia il benestare all'importazione di cui al comma precedente, dietro consegna, da parte della banca italiana incaricata:

1) di una dichiarazione della banca stessa, attestante che il credito di cui al precedente art. 5 è stato aperto con l'osservanza delle condizioni fissate dall'Ufficio italiano dei cambi nella notifica e dal presente decreto;

2) dei prescritti moduli di informazione predisposti dall'Ufficio italiano dei cambi e debitamente riempiti dall'importatore, previo accertamento da parte della banca dell'esattezza dei dati ivi indicati;

3) della dichiarazione rilasciata dall'importatore a sensi del punto 3) del precedente art. 5.

Per quanto riguarda il ritiro da parte della dogana del benestare, il visto da apporsi su di esso, l'invio del benestare stesso all'Ufficio italiano dei cambi, gli elementi da indicare sulla bolletta di importazione e l'utilizzo dei benestare scaduti valgono le norme contenute nell'art. 4 e nell'art. 5 del decreto Ministeriale 5 luglio 1948.

Art. 8.

Il benestare di cui all'articolo precedente è valido per importare la merce per cui è stato rilasciato, entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano dei cambi nella notifica di cui al precedente art. 4.

Qualora l'importatore, per impedimenti sopraggiunti, non possa effettuare l'importazione o possa effettuarla solo parzialmente, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica all'importazione delle merci mediante utilizzo dei crediti che verranno concessi dal Governo degli Stati Uniti o dalla Export Import Bank di Washington o da altri enti incaricati dal Governo degli Stati Uniti e che verranno assunti dall'Istituto Mobiliare Italiano a' sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1948, n. 254.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 novembre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

(5078)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto lo statuto tipo dei Consorzi agrari di cui all'allegato 1 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del Codice civile;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, con il quale il perito agrario Arrigo Bazzocchi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì;

Vista la lettera del 24 settembre 1948, con la quale il perito agrario Bazzocchi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al perito agrario Ugo Rolli;

Decreta:

Art. 1.

Il perito agrario Ugo Rolli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì, in sostituzione del perito agrario Arrigo Bazzocchi.

Art. 2.

Al predetto commissario sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione dell'ente, previsti dalle citate disposizioni legislative.

Art. 3.

L'incarico, di cui ai precedenti articoli, cesserà con l'elezione, da parte dell'assemblea dei soci del Consorzio, del primo Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto legislativo.

Roma, addì 10 novembre 1948

Il Ministro: SEGNI

(5076)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Reggio Calabria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzato, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 31 agosto 1948, n. 6080; importo L. 226.137.000.

(5060)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale dell'11 novembre 1948, è revocato il decreto Ministeriale 19 ottobre 1948, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Nuzzo Felice alla sede di Portici, distretto notarile di Napoli, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Napoli.

(5082)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Terracina

Con decreto Ministeriale 30 ottobre 1948, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il piano di ricostruzione dell'abitato di Terracina, vistato in due planimetrie in scala 1:2000 e due planimetrie in scala 1:500 e sono state rese esecutive le norme edilizie integranti il piano stesso.

Per l'esecuzione di detto piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(5003)

Approvazione del piano di ricostruzione di Borrello

Con decreto Ministeriale 2 novembre 1948, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il piano di ricostruzione di Borrello, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, rendendo esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione di detto piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(5004)

Proroga al piano di ricostruzione di Cotignola

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1948, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Cotignola, approvato con decreto Ministeriale 12 novembre 1946, è prorogato fino a tutto il 12 novembre 1953.

(5043)

Proroga della gestione straordinaria del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 5 ottobre 1948, è stata prorogata fino al 27 gennaio 1949, la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Modena, affidata all'avv. Giuseppe Frattin.

(5033)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4; mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	188580	10 —	Asmudo Alonzo Maria fu Giuseppe, moglie di Ferro Santi fu Giovanni, dom. in Catania, vincolo dotale.	Asmundo Alonzo Maria fu Giuseppe *inferma di mente sotto l'amministrazione provvisoria del marito* Ferro Santi fu Giovanni, dom. a Catania, vincolo dotale.
B. T. N. 5 % (1949)	3345	Cap. nom. 4.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	29171	Rendita 1.100 —	Serafini Ida fu Paolo, vedova di Testa Giulio, dom. a Firenze, con usufrutto a Ducceschi *Palmira* fu Pietro, nubile, dom. in Firenze.	Come contro, con usufrutto a Ducceschi *Maria Palmira* fu Pietro, nubile, dom. in Firenze.
P. R. 3,50 % (1934)	59038	297,50	Botti *Iesse* fu *Lepoldo*, dom. a Castelfranco di Sotto (Firenze), ipotecata per cauzione.	Botti *Pietro Iesse* fu *Leopoldo*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	410474	210 —	Ricanda *Domenica* di Benedetto, moglie di Camerlo *Vitto Luigi*, dom. in Cuorgnè (Torino).	Ricanda *Margherita Domenica* di Benedetto, moglie di Camerlo *Vito*, dom. in Cuorgnè (Torino).
Id.	554106	210 —	Come sopra, moglie di *Carmelo Vitto Luigi*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	39515	539 —	Cavagnaro Maria fu Emilio, nubile, dom. a Livorno, con usufrutto a Notari *Carolina* fu Fortunato, vedova di Cavagnaro Emilio, dom. in Livorno.	Come contro, con usufrutto a Notari *Maria Carola* fu Fortunato, ved. di Cavagnaro Emilio, dom. in Livorno.
Id.	39516	539 —	Cavagnaro Giulio fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Notari *Carolina* fu Fortunato, vedova di Cavagnaro Emilio, dom. in Livorno, con usufrutto come sopra.	Cavagnaro Giulio fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Notari *Maria Carola* fu Fortunato, vedova di Cavagnaro Emilio, dom. in Livorno, con usufrutto come sopra.
Id.	39514	539 —	Cavagnaro Giuseppina fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Notari *Carolina* fu Fortunato, ved. di Cavagnaro Emilio, dom. in Livorno, con usufrutto come sopra.	Cavagnaro Giuseppina fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Notari *Maria Carola* fu Fortunato vedova di Cavagnaro Emilio, dom. in Livorno, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 ottobre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4789)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39375 — Data: 15 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Federici Elia fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 135.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1281 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Rigazio Oreste Emanuele fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 497 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Banca nazionale dell'agricoltura, succ. di Macerata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 428 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Banco di Roma, filiale di Macerata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Moretti Lorenzo fu Gio Batta — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 305.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 17 gennaio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Pistillo Michele di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 15 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Palmieri Vincenzo di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 31.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data 21 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Tschon Ulderico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 ottobre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4790)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 novembre 1948 - N. 199

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,30
Id. 3,50 % 1902	70,60
Id. 3 % lordo	51,30
Id. 5 % 1935	95,275
Redimibile 3,50 % 1934	71,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,60
Id. 5 % 1936	92,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,40
Id. 5 % convertiti 1951	99,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 novembre 1948 il dott. rag. Ludovico Gradara è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » con sede in Roma, in sostituzione del sig. Vladimiro Mancini, dimissionario.

(5026)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 28 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1948, concernente le norme per il conferimento all'ammasso del contingente di risone di produzione 1948, all'art. 1 ove è detto: « delle norme di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1940, n. 497 », si deve leggere: « delle norme di cui al regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, e successive modificazioni ».

(5081)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Statuto della Sezione autonoma di credito fondiario presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 15 ottobre 1948, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 3 novembre 1948, n. 257.

Costituzione Scopi Capitale.

Art. 1.

La Sezione autonoma di credito fondiario istituita con regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, oggi Banca nazionale del lavoro, è un ente morale autonomo con patrimonio separato e con gestione distinta da quella della Banca. La Sezione è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 2.

La Sezione esercita il credito fondiario ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e in particolare compie le seguenti operazioni:

a) mutui ipotecari per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ed a favore di privati e degli enti contemplati dall'art. 16 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

b) mutui ipotecari per gli scopi di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e all'art. 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed a favore di cooperative, associazioni ed università e comunanze agrarie, consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, di enti in genere e privati che comunque imprendano opere di miglioramento fondiario;

c) mutui ipotecari a favore di istituzioni cooperative di qualsiasi specie e loro consorzi, comuni, provincie, corpi morali costituiti o riconosciuti dallo Stato che abbiano per iscopo l'assistenza economica e sociale dei produttori e dei lavoratori, ed infine di enti, imprese e privati che svolgano attività produttiva nell'interesse dell'economia nazionale.

Art. 3.

Il fondo di dotazione della Sezione è di L. 60.000.000 rappresentato dai seguenti conferimenti:

a) dal Tesoro dello Stato per L. 10.000.000;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per L. 20.000.000;

c) dall'Opera nazionale per i combattenti per L. 15.000.000;

d) dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per lire 10.000.000;

e) dalla Cassa di risparmio di Roma per L. 500.000;

f) dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per L. 2.000.000;

g) dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per L. 2.500.000.

La quota di partecipazione dello Stato non è trasferibile.

Le quote di partecipazione di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) sono suddivise in quote nominative di L. 100.000 ciascuna, non cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La partecipazione dello Stato in L. 10.000.000 è fatta senza riserva di alcun diritto finchè la Sezione sarà in esercizio.

Art. 5.

Il fondo di dotazione può accrescersi per effetto di nuovi conferimenti i quali saranno regolati dalle norme stabilite dall'art. 9 dello statuto della Banca nazionale del lavoro.

Mutui.

Art. 6.

I mutui saranno concessi contro garanzia di prima ipoteca: la misura di essi non potrà eccedere la metà del costo effettivo o del valore di stima dell'immobile costituito in garanzia.

I mutui di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 saranno parimenti concessi contro prima ipoteca, nei limiti previsti dal regolamento approvato con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per la esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario.

I mutui per i quali concorrano nel pagamento degli interessi il contributo dello Stato o contributi di provincie e comuni, assistiti da delegazioni su sovrimposte fondiarie, debitamente accettate dagli esattori, potranno eccedere, secondo la entità dei contributi stessi, la misura prevista nel primo comma del presente articolo.

Se il valore di stima sia inferiore al costo effettivo o al prezzo di acquisto degli immobili, per stabilire come sopra la misura del mutuo, sarà preso a base il valore di stima.

Art. 7.

A norma dell'art. 13 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, si considerano come fatti su prima ipoteca anche i mutui mediante i quali sono rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso, l'ipoteca della Sezione diventi di primo grado.

In tali casi, il mutuo concesso potrà essere perfezionato anche prima che la Sezione siasi interamente surrogata nel privilegio o nell'ipoteca del credito rimborsato, previa ritenuta però di una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

Art. 8.

I mutui sono fatti per contanti od in obbligazioni. La scelta dell'una o dell'altra forma sarà concordata tra Sezione e mutuatario.

Qualora il mutuo sia pagato in obbligazioni la Sezione consegnerà al mutuatario obbligazioni calcolate al valore nominale.

I mutui devono essere rimborsati mediante semestralità costanti comprendenti una quota di capitale e di interessi, una quota per rimborso di diritti erariali e per diritti di commissione. Quando il mutuo sia pagato in contanti, sarà dovuta una provvigione per eventuali perdite nel collocamento delle obbligazioni da ratizzarsi in aggiunta alle semestralità di ammortamento o da regolarsi in altra forma concordata.

Qualora il mutuo sia pagato in obbligazioni, i diritti di commissione non potranno superare la misura stabilita dalla legge per i mutui fatti in questa specie.

La Sezione terrà costantemente impiegata in crediti ipotecari senza corrispondente emissione di obbligazioni la metà del capitale di dotazione.

Art. 9.

I mutui aventi per scopo la costruzione e la trasformazione di case popolari ed economiche o di civile abitazione e la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, potranno essere erogati mediante somministrazioni rateali in ragione dei lavori eseguiti e secondo le risultanze accertate con regolari stati di avanzamento.

Le somministrazioni saranno effettuate con le modalità e alle condizioni stabilite dal Comitato esecutivo della Sezione e potranno avere inizio soltanto dopo che il mutuatario avrà investito nell'acquisto dell'area e nei lavori di costruzione o nelle opere di miglioramento le somme occorrenti affinchè con le erogazioni del mutuo sia assicurata la completa esecuzione dei lavori e delle opere.

Art. 10.

Nel caso in cui, per abbandono da parte del mutuatario, la continuazione ed il compimento della costruzione vengano, a seguito di aggiudicazione, assunti dalla Sezione, questa, a lavori compiuti, procederà entro il più breve termine, alla vendita del fabbricato.

Se questa vendita non potrà essere subito effettuata, la Sezione, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, potrà emettere obbligazioni fino ad un ammontare corrispondente alle somme anticipate per la costruzione, garantite dalla prima ipoteca iscritta sul fabbricato.

Art. 11.

Nei casi di espropriazione la Sezione ha facoltà di concorrere ad incanti giudiziali quando ciò sia reputato necessario per tutelare i propri crediti.

Qualora rimanga aggiudicataria degli immobili espropriati, la Sezione deve provvedere alla vendita di essi nel più breve termine possibile, e, se del caso, può consentire che l'acquirente subentri nel mutuo con le modalità ed alle condizioni che la Sezione stessa stabilirà caso per caso.

Qualora l'immobile venga aggiudicato a terzi, in uno o più lotti, la Sezione può parimenti consentire che gli aggiudicatari in tutto o in parte subentrino nel mutuo alle condizioni e modalità che saranno stabilite caso per caso, purchè però entro quindici giorni dall'aggiudicazione, siano pagati gli arretrati, gli interessi di mora e le spese.

Obbligazioni.

Art. 12.

La Sezione, in corrispondenza dei mutui concessi, può emettere obbligazioni fino ad un ammontare di quindici volte il fondo di dotazione e riserve.

Il taglio delle obbligazioni sarà di L. 500 con facoltà della Sezione di emettere titoli di 5, 10, 25, 50, 100 obbligazioni.

I titoli saranno contraddistinti da un numero progressivo per ciascun taglio.

Le obbligazioni frutteranno un interesse pari a quello dei mutui in corrispondenza dei quali sono state emesse.

Le obbligazioni saranno distinte in serie e secondo il diverso saggio di interesse.

Le obbligazioni possono essere al portatore, nominative e miste.

Art. 13.

La Sezione può altresì emettere certificati nominativi in rappresentanza di obbligazioni unitarie e multiple.

I certificati porteranno l'indicazione dei numeri delle obbligazioni da essi rappresentate.

In caso di sorteggio di numeri di obbligazioni compresi nei certificati nominativi, la Sezione emittente, all'atto del rimborso del capitale delle obbligazioni sorteggiate, apporterà nei certificati le occorrenti variazioni di riduzione e di sostituzione dei titoli nuovi a quelli estratti. Sui certificati medesimi saranno fatte risultare le cessioni totali o parziali, anche di semplice garanzia, mediante girata.

Art. 14.

Le caratteristiche delle obbligazioni e dei certificati nominativi sono deliberate dal Comitato esecutivo della Sezione e i relativi modelli vengono sottoposti all'approvazione dell'organo di vigilanza.

Le obbligazioni sono staccate da un registro a matrice e debbono contenere l'indicazione del saggio d'interesse e la data di deliberazione del Comitato esecutivo che ne ha ordinata l'emissione, nonchè le firme del direttore della Sezione o di chi ne fa le veci, di un membro del Consiglio di amministrazione e del sindaco effettivo o supplente di nomina governativa.

Di ogni emissione di obbligazioni dovrà essere redatto processo verbale sottoscritto dalle persone stesse di cui le firme figurano sulle obbligazioni.

Art. 15.

Si provvede al rimborso delle obbligazioni in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono alle quote di ammortamento dovute dai rispettivi mutuatari nel semestre precedente, nonchè all'importo di quanto altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per anticipata restituzione di capitale.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni le rate di ammortamento non esatte si hanno dalla Sezione come esatte.

Amministrazione e suoi organi.

Art. 16.

La Sezione ha comuni con la Banca nazionale del lavoro i seguenti organi:

a) Consiglio di amministrazione;

b) Direzione generale;

c) Collegio dei sindaci.

Ha invece uno speciale Comitato esecutivo.

Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Sezione e in particolare ha le seguenti funzioni:

a) nomina annualmente, nel proprio seno, quattro membri del Comitato esecutivo della Sezione;

b) delibera sul bilancio della Sezione, sulla ripartizione degli utili e sulla misura del dividendo da assegnarsi ai partecipanti nei limiti di cui all'art. 25;

c) delibera, su proposta del Comitato della Sezione, la quota delle spese generali della Banca nazionale del lavoro che deve far carico alla Sezione.

Art. 18.

Il presidente e il direttore generale della Banca nazionale del lavoro sono rispettivamente il presidente e il direttore della Sezione. La rappresentanza legale della Sezione spetta al presidente ed in sua assenza al vice presidente.

Comitato esecutivo.

Art. 19.

Il Comitato esecutivo è composto di tre membri di diritto: il presidente, il vice presidente e il direttore della Sezione; e di un consigliere rappresentante il Ministero del tesoro, di un consigliere rappresentante il Ministero dell'industria e commercio e di altri due membri del Consiglio di amministrazione, nominati a norma dell'art. 17, lettera *a*).

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono affidate ad un funzionario della Banca designato dal Comitato stesso.

Art. 20.

Per la validità delle adunanze del Comitato si applicano le disposizioni dell'art. 27 dello statuto della Banca nazionale del lavoro ed è necessario l'intervento di almeno quattro membri.

Art. 21.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

a) sulle operazioni di mutuo di cui all'art. 2 e conseguenti;

b) sulle iscrizioni, rinuncie e cancellazioni ipotecarie;

c) sulle eventuali compere di immobili e sul concorso alle aste per aggiudicazione di essi;

d) sulle cessioni, sui trasferimenti e, nei casi d'urgenza, sulle transazioni, riferendone al prossimo Consiglio;

e) sugli interessi e provvigioni sui mutui;

f) sulla creazione, emissione e prezzo di collocamento delle obbligazioni;

g) sulla formazione del bilancio e sul progetto di riparto degli utili;

h) su qualsiasi provvedimento di urgenza e di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone alla prima adunanza di questo.

Direttore.

Art. 22.

Il direttore tratta le operazioni, ne cura l'esecuzione, stipula i conseguenti contratti, consente le rinuncie e le cancellazioni ipotecarie sempre quando il credito della Sezione sia stato interamente recuperato; autorizza le azioni giudiziarie in dipendenza dei mutui e tutte quelle altre che riterrà necessarie, provvede in genere alla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi.

Il direttore può prendere, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Comitato esecutivo limitatamente agli oggetti di cui ai paragrafi *a*), *e*), *f*) del precedente articolo, riferendone alla prima adunanza successiva.

In caso di assenza, il direttore è sostituito, a tutti gli effetti, a norma dell'art. 35 dello statuto della Banca.

Disposizioni generali.

Art. 23.

La Sezione si vale degli organi della Banca nazionale del lavoro.

I funzionari e gli impiegati addetti alla Sezione fanno parte del ruolo organico del personale della Banca e ad essi si applicano tutte le disposizioni concernenti il detto personale.

Gli stipendi e ogni altra competenza corrisposta ai suddetti funzionari e impiegati sono a carico della Sezione.

Art. 24.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione di fronte ai terzi dovranno portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce, oppure la firma congiunta di uno di essi e di un funzionario della Sezione stessa all'uopo autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza del direttore si applicano le norme dell'art. 35 dello statuto della Banca nazionale del lavoro.

La corrispondenza ordinaria può essere anche firmata da due funzionari della Sezione all'uopo autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Bilancio e utili.

Art. 25.

Per la formazione del bilancio della Sezione si applicano le stesse norme prescritte per il bilancio della Banca nazionale del lavoro.

Sugli utili netti annuali è prelevato il dieci per cento da assegnarsi al fondo di riserva della Sezione. Sul residuo è corrisposto ai partecipanti, in ragione del capitale versato, un dividendo non superiore al sei per cento. La eventuale eccedenza è assegnata a un fondo di riserva straordinario della Sezione.

I fondi di riserva saranno investiti: in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario in esercizio; ovvero in mutui ipotecari fatti in contanti senza corrispondente emissione di obbligazioni, il complessivo importo dei quali non dovrà altrepassare la metà dei fondi predetti.

Scioglimento della Sezione.

Art. 26.

Quando sia accertata una perdita della metà del fondo di dotazione il Consiglio di amministrazione potrà proporre al Ministero del tesoro che la Sezione venga posta in liquidazione.

La messa in liquidazione, con la nomina del liquidatore e con tutte le occorrenti modalità, sarà disposta dal Ministro per il tesoro sentito l'organo di vigilanza.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione, dopo che siano state soddisfatte le quote degli Istituti partecipanti, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 27.

In quanto non sia diversamente disposto dal presente statuto sono applicabili alla Sezione tutte le disposizioni dello statuto della Banca nazionale del lavoro.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: PELLA

(4980)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Messina in data 9 giugno 1947, n. 6641, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Alvino Sabino, vice prefetto ispettore;
Componenti:
dott. Cotta Ramusino Ferruccio, medico provinciale;
prof. dott. Cannavò Letterio, direttore della clinica medica della Università di Messina;
prof. dott. D'Agata Giuseppe, direttore della clinica chirurgica della Università di Messina;
dott. Giarratana Giuseppe, medico condotto;
Segretario:
dott. Angelo Vitarelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 ottobre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5067)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Messina in data 9 giugno 1947, n. 6641, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Alvino Sabino, vice prefetto ispettore;
Componenti:
dott. Cotta Ramusino Ferruccio, medico provinciale;
prof. dott. Motta Giuseppe, direttore della clinica ostetrica della Università di Messina;
prof. dott. Gaspare Ruggeri, docente universitario in ostetricia e ginecologia;
Speciale Elvira, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Angelo Vitarelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 ottobre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5068)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria del concorso a venti posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale dipendente dall'Amministrazione centrale, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio stesso anno, registro n. 2, foglio n. 192, col quale fu indetto il concorso per titoli a venti posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci;
Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno stesso anno, registro n. 5, foglio n. 390, relativo alla proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto;
Vista la graduatoria generale del concorso formata dal Consiglio di amministrazione per il personale subalterno, in funzione di Commissione esaminatrice;
Visto l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso per venti posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci:

1) Ceccarini Fernando, punti 83,60, invalido di guerra;
2) Rossi Antonio, punti 83,30;
3) Renzi Nello, punti 83,10, invalido di guerra, ammogliato con 3 figli, nato il 12 febbraio 1903;
4) Sciamanna Angelo, punti 8310, invalido di guerra, ammogliato con 3 figli, nato il 26 febbraio 1918;
5) Urbini Luigi, punti 83,10, ammogliato con 2 figli;
6) Longini Guido, punti 83,10, orfano di guerra;
7) Amici Alfredo, punti 83,10, ammogliato;
8) Bucci Italo, punti 81,10, invalido di guerra;
9) Barone Guido, punti 80,38;
10) Moscatelli Raniero, punti 79,50;
11) Pio Antonio, punti 78,94, invalido di guerra;
12) Antonelli Gino, punti 78,76, invalido di guerra;
13) Cetorelli Pietro, punti 78,22;
14) Ronchetti Luigi, punti 78,14, invalido di guerra;
15) Pugliese Nicola, punti 78,14, celibe nato il 17 marzo 1918;
16) Taschini Giuseppe, punti 78,14, celibe nato il 29 maggio 1919;
17) Lauretti Eugenio, punti 77,90, invalido di guerra;
18) Inches Ferdinando, punti 76,62, invalido di guerra;
19) Russo Michele, punti 76,22, invalido di guerra;
20) Piantadosi Semplicio, punti 75,98, ammogliato con 2 figli;

21) Benedetti Giovanni, punti 75,98, ammogliato con 1 figlio;
22) Vinciguerra Publio, punti 75,10, nato il 29 aprile 1920;
23) Magnasciutti Vincenzo, punti 75,10, nato il 3 luglio 1923;
24) Cristiani Luigi, punti 75,02;
25) Pandolfi Francesco, punti 74,94, invalido di guerra;
26) Gobbi Gaetano, punti 74,70;
27) Teglia Ettore, punti 74,48;
28) Perrotta Rocco, punti 74,46, invalido di guerra;
29) Lombardi Rocco, punti 74,46;
30) Bellogi Fernando, punti 74,38;
31) Olivieri Fernando, punti 74,06, ammogliato con 2 figli;
32) Pasquali Giulio, punti 74,06, celibe;
33) Buono Francesco, punti 73,98;
34) Abbomerato Pierino, punti 63,33, invalido di guerra;
35) Spadaccini Romualdo, punti 63,10;
36) Scardino Angelo, punti 62,64;
37) Mallozzi Antonio, punti 62,62;
38) Bertagnolli Felice, punti 62,60;
39) Felli Sinibaldo, punti 62,54;
40) Silvestrini Tullio, punti 61,74;
41) Salvati Giuseppe, punti 61, ammogliato con 1 figlio;
42) Benfenati Paride, punti 61, celibe;
43) Attura Emilio, punti 60,94;
44) Mallozzi Eugenio, punti 60,72;
45) Carella Michele, punti 60,70;
46) Di Marco Francesco, punti 60,60;
47) Cardella Guglielmo, punti 60,52;
48) Taschini Evangelista, punti 59,64;
49) Faggioli Vittorio, punti 59,28;
50) Vita Felice, punti 58,38;
51) Pane Vincenzo, punti 58,14;
52) Della Pietra Salvatore, punti 57,82, invalido di guerra;
53) Marconi Orlando, punti 57,59;
54) Cucciniello Giuseppe, punti 57,52;
55) Cappè Antonio, punti 57,18;
56) Innocenti Bixio, punti 57,16;
57) Cernigliaro Salvatore, punti 57,10;
58) Lanfredi Alterigio, punti 57,02;
59) Amari Leonardo, punti 56,94;
60) Maurizi Giuseppe, punti 56,76;
61) Marzo Michele, punti 55,72;
62) Mazzega Giacinto, punti 55,68, invalido di guerra;
63) Bergamini Ezio, punti 55,58;
64) Chiatti Giovanni, punti 55,50, invalido di guerra;
65) Facenda Giuseppe, punti 55,26, invalido di guerra;
66) Meloni Ernesto, punti 55,04;
67) Basile Giuseppe, punti 55,02;
68) Faiella Francesco, punti 55;
69) Ruggirello Francesco, punti 54,78;
70) Venturi Mario, punti 54,31;
71) Naso Umberto, punti 54,30;
72) Bertoncini Salvatore, punti 54,20;
73) Africano Bernardino, punti 54,16;
74) Farina Mario, punti 54,12;
75) Indelicati Giuseppe, punti 53,80;
76) Barbagallo Santo, punti 53,50, ufficiale di complemento;
77) Carofei Cesare, punti 53,50, ammogliato;
78) Giffoni Domenico, punti 53,50, celibe, nato il 4 maggio 1912;
79) Zambino Luigi, punti 53,50, celibe, nato il 1° luglio 1918;
80) Folino Nicolino, punti 53,48;
81) Rovini Serafino, punti 53,27, invalido di guerra;
82) Spinelli Donato, punti 53,01, invalido di guerra;
83) Marrocolo Vittorio, punti 53, invalido di guerra, insignito della croce di guerra;
84) Cassanelli Angelo, punti 53, invalido di guerra, ammogliato con 3 figli;
85) Struffolino Nicola, punti 53, invalido di guerra, ammogliato con 1 figlio;
86) Carlucci Salvatore, punti 53, invalido di guerra, ammogliato;
87) Ruggero Domenico, punti 53, invalido di guerra, celibe;
88) Citta Edoardo, punti 53, orfano di guerra, insignito di croce di guerra;
89) Moscatelli Antonio, punti 53, orfano di guerra;
90) Fanelli Michele, punti 53, ferito di guerra;
91) Muccio Giuseppe, punti 53, insignito di croce di guerra, ammogliato con 2 figli;
92) Mameli Ugo, punti 53, insignito di croce di guerra, ammogliato;
93) Laganà Antonio, punti 53, encomiato al valor militare, celibe;
94) Ricco Alfio, punti 53, ammogliato con 3 figli, nato il 22 agosto 1910;
95) Tringali Trento Carmelo, punti 53, ammogliato con 3 figli, nato il 24 febbraio 1916;
96) Virzi Giuseppe, punti 53, ammogliato con 2 figli, nato il 20 novembre 1913;
97) Russo Alberto, punti 53, ammogliato con 2 figli, nato il 20 febbraio 1917;
98) Carpentiero Alfredo, punti 53, ammogliato con un figlio, nato il 5 maggio 1915;
99) Sisia Eugenio, punti 53, ammogliato con 1 figlio, nato il 10 febbraio 1917;
100) Sagone Umberto, punti 53, ammogliato, nato il 15 dicembre 1910;
101) Bonaduce Domenico, punti 53, ammogliato, nato il 30 agosto 1913;
102) Spanò Sebastiano, punti 53, ammogliato, nato il 9 agosto 1916;
103) Zugliani Enrico, punti 53, ammogliato, nato il 14 settembre 1916;
104) Fei Luciano, punti 53, ammogliato, nato l'11 ottobre 1922;
105) Vittori Pietro, punti 53, celibe, nato il 19 luglio 1909;
106) Marcia Fortunato, punti 53, celibe, nato il 13 luglio 1911;
107) Gidari Giuseppe, punti 53, celibe, nato il 24 febbraio 1912;
108) Casesa Pompeo, punti 53, celibe, nato il 27 aprile 1913;
109) Santacroce Luigi, punti 53, celibe, nato il 21 ottobre 1913;
110) De Paolis Gino, punti 53, celibe, nato il 27 ottobre 1914;
111) De Lucia Mariano, punti 53, celibe, nato il 4 maggio 1915;
112) Colantuoni Gaetano, punti 53, celibe, nato il 3 febbraio 1916;
113) Perillo Giuseppe, punti 53, celibe, nato l'11 marzo 1916;
114) Polizzi Alfredo, punti 53, celibe, nato il 21 marzo 1916;
115) Loiero Alessandro, punti 53, celibe, nato il 9 novembre 1916;
116) Caristi Antonino, punti 53, celibe, nato il 27 dicembre 1916;
117) Barba Armando, punti 53, celibe, nato il 21 novembre 1918;
118) Ballo Giovanni, punti 53, celibe, nato il 17 agosto 1919;
119) Possente Giuseppe, punti 53, celibe, nato l'11 aprile 1921;
120) Brignola Primo, punti 51,64;
121) Mele Petitto, punti 51,50, invalido di guerra, orfano di guerra;
122) Carnevali Giuseppe, punti 51,50, invalido di guerra, ammogliato;
123) Badalucco Sebastiano, punti 51,50, invalido di guerra;
124) Leone Adolfo, punti 51,50, orfano di guerra;
125) Benforte Attilio, punti 51,50, ammogliato;
126) Furfaro Giuseppe, punti 51,50, celibe, nato il 7 maggio 1913;
127) Mancusi Luigi, punti 51,50, celibe, nato il 5 giugno 1913;
128) Pulitano Paolo, punti 51,50, celibe, nato il 7 gennaio 1914;
129) Quinto Gabriele, punti 51,50, celibe, nato il 25 febbraio 1914;
130) Cannatella Luigi, punti 51,50, celibe, nato il 16 febbraio 1919;
131) Tricomi Giuseppe, punti 51,50, celibe, nato l'8 marzo 1920;
132) Lombardi Nunzio Vincenzo, punti 51,50, celibe, nato il 25 marzo 1920;
133) Cassisa Michele, punti 51,50, celibe, nato l'8 gennaio 1922;
134) Fiorino Cosimo, punti 51,50, celibe, nato il 14 aprile 1922;

135) Giuliocesare Giuseppe, punti 51,50, celibe, nato l'8 ottobre 1923;
136) Pedoni Mario, punti 51,10;
137) Giaccaglia Attilio, punti 51, invalido, orfano di guerra;
138) Gobbi Enrico, punti 51, invalido di guerra, ferito in combattimento, ammogliato;
139) De Michele Giuseppe, punti 51, invalido di guerra, ferito in combattimento, celibe;
140) Buccini Nunzio, punti 51, invalido di guerra, insignito di croce di guerra;
141) La Porta Gaetano, punti 51, invalido di guerra, ammogliato con 3 figli;
142) Capulli Olivo, punti 51, invalido di guerra, ammogliato con 2 figli;
143) Tirocchi Domenico, punti 51, invalido, ammogliato con un figlio, nato il 5 novembre 1905;
144) Gotti Primo, punti 51, invalido, ammogliato con un figlio, nato il 24 ottobre 1913;
145) Petrollini Carmine, punti 51, invalido, ammogliato con un figlio, nato il 18 giugno 1914;
146) Vincelli Domenico, punti 51, invalido, ammogliato con un figlio, nato il 16 luglio 1915;
147) Trimarchi Giuseppe, punti 51, invalido, ammogliato con un figlio, nato il 27 maggio 1918;
148) D'Ubaldo Fernando, punti 51, invalido, ammogliato con un figlio, nato il 19 ottobre 1920;
149) Nitti Francesco, punti 51, invalido, ammogliato con un figlio, nato il 1° febbraio 1921;
150) Colangelo Liberato, punti 51, invalido di guerra, ammogliato;
151) Alei Devidio, punti 51, invalido di guerra, celibe, nato il 17 dicembre 1911;
152) Pianta Angelo, punti 51, invalido di guerra, nato il 28 settembre 1914;
153) De Bernardo Giovanni, punti 51, invalido, nato l'11 marzo 1915;
154) Grasso Nicola, punti 51, invalido, nato il 1° gennaio 1917;
155) Palù Gino, punti 51, invalido, nato il 7 novembre 1919;
156) Ventramin Albino, punti 51, invalido, nato il 26 settembre 1921;
157) Zolli Lino, punti 51, invalido, nato il 16 ottobre 1921;
158) Parente Paolo, punti 51, invalido, nato il 6 maggio 1925;
159) Tavagnacco Luigi, punti 51, invalido, nato il 16 ottobre 1925;
160) Tufo Luigi, punti 51, orfano di guerra, ammogliato con 2 figli;
161) Giglioli Luigi, punti 51, orfano di guerra, ammogliato, nato il 29 ottobre 1915;
162) Nocera Vitaliano Vincenzo, punti 51, orfano di guerra, ammogliato, nato il 7 aprile 1919;
163) De Fazio Domenico, punti 51, orfano di guerra, celibe, nato il 27 ottobre 1917;
164) Guerrieri Giovanni, punti 51, orfano di guerra, celibe, nato il 19 novembre 1917;
165) D'Ambrosio Alessandro, punti 51, orfano di guerra, celibe, nato il 19 aprile 1922;
166) De Biase Aniello, punti 51, insignito di croce di guerra, ammogliato, nato il 18 gennaio 1911;
167) Scozzafava Saverio, punti 51, insignito di croce di guerra, ammogliato, nato il 14 agosto 1915;
168) Ficili Bartolomeo, punti 51, insignito di croce di guerra, celibe, nato il 5 dicembre 1912;
169) D'Agostino Camillo, punti 51, insignito di croce di guerra, nato il 23 luglio 1913;
170) Costolo Giuseppe, punti 51, insignito di croce di guerra, nato il 29 agosto 1913;
171) Scudo Antonino, punti 51, insignito di croce di guerra, nato il 9 ottobre 1913;
172) Sarnelli Pasquale, punti 51, insignito di croce di guerra, nato il 2 giugno 1914;
173) Angelini Ortensio, punti 51, insignito di croce di guerra, nato il 28 marzo 1917;
174) Spagnuolo Edgardo, punti 51, insignito di croce di guerra, nato il 2 dicembre 1919;
175) Romanzi Pietro, punti 51, insignito di croce di guerra, nato il 5 dicembre 1921;
176) D'Ubaldo Primo, punti 51, insignito di croce di guerra, nato il 13 gennaio 1924;
177) Verdini Giuseppe, punti 51, figlio d'invalido di guerra;
178) Sirico Paolo, punti 51, ammogliato con 4 figli;
179) Zangarelli Angelo, punti 51, ammogliato con 3 figli, nato il 9 gennaio 1909;
180) Bernardo Emanuele, punti 51, ammogliato con 3 figli, nato il 18 febbraio 1909;
181) Dalla Torre Michele, punti 51, ammogliato con 3 figli, nato il 13 novembre 1911;
182) Albano Erasmo, punti 51, ammogliato con 3 figli, nato il 10 ottobre 1915;
183) Bitetto Alfonso, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato l'8 aprile 1906;
184) Morabito Giuseppe, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 18 febbraio 1908;
185) Ferrari Raffaele, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 10 settembre 1908;
186) Cardinali Ottorino, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 2 settembre 1909;
187) Monticciolo Sebastiano, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 21 ottobre 1910;
188) Scozzarella Mario, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 18 agosto 1911;
189) Lupini Achille, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 29 gennaio 1912;
190) Sestili Clavuto, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 23 luglio 1912;
191) Carnemolla Francesco, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 3 febbraio 1913;
192) Prosperi Giuseppe, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 13 luglio 1913;
193) Fattori Giuseppe, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 1° luglio 1920;
194) Giugno Rocco, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 23 gennaio 1922;
195) Cordova Domenico, punti 51, ammogliato con 2 figli, nato il 1° marzo 1923;
196) Passaby Adolfo, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 2 giugno 1907;
197) Gasparri Antonio, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 13 novembre 1907;
198) Sottani Orfeo, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 24 dicembre 1909;
199) Melara Francesco, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 6 novembre 1913;
200) Terranera Giuseppe, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 10 gennaio 1914;
201) Santarelli Pio, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 25 aprile 1914;
202) Dilda Ottorino, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 1° ottobre 1914;
203) Cusieri Giuseppe, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 27 ottobre 1914;
204) Fliviani Dario, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 5 dicembre 1919;
205) Seu Manfredo, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 5 giugno 1920;
206) Casciotti Vincenzo, punti 51, ammogliato con 1 figlio, nato il 31 luglio 1920;
207) D'Attilia Nicolino, punti 51, ammogliato, nato il 4 gennaio 1915;
208) Mollicone Gabriele, punti 51, ammogliato, nato il 20 marzo 1916;
209) Beninati Ciro, punti 51, ammogliato, nato il 7 luglio 1918;
210) Gori Enzo, punti 51, ammogliato, nato il 15 dicembre 1919;
211) Frisardi Francesco, punti 51, ammogliato, nato il 20 novembre 1920;
212) Presutti Ernesto, punti 51, nato il 12 giugno 1907;
213) Fiorini Aldo, punti 51, nato il 16 agosto 1908;
214) Garibaldi Carlo, punti 51, nato il 2 marzo 1911;
215) Gabriele Pietro, punti 51, nato l'8 settembre 1911;
216) Scarlata Gaetano, punti 51, nato il 12 novembre 1911;
217) Vicari Antonino, punti 51, nato il 10 settembre 1912;
218) De Santis Umberto, punti 51, nato il 26 aprile 1913;
219) Munari Pietro, punti 51, nato il 5 giugno 1913;
220) Bruni G. Battista, punti 51, nato il 16 agosto 1913;
221) Ambrogio Giovanni, punti 51, nato il 1° gennaio 1914;
222) De Maria Giuseppe, punti 51, nato l'11 gennaio 1914;
223) Moscatelli Andrea, punti 51, nato il 13 maggio 1914;
224) Schiavottiello Giuseppe, punti 51, nato il 6 giugno 1914;
225) Zacchia Carlo, punti 51, nato il 4 novembre 1914;
226) Testa Pietro, punti 51, nato il 20 febbraio 1915;

227) Vasale Enea, punti 51, nato il 21 aprile 1915;
228) Pietrini Armando, punti 51, nato il 18 maggio 1915;
229) Napolitano Vincenzo, punti 51, nato il 12 settembre 1915;
230) Notari Michele, punti 51, nato il 4 aprile 1916;
231) Di Lorenzo Antonio, punti 51, nato il 27 giugno 1916;
232) Giorgi Ugo, punti 51, nato il 2 agosto 1916;
233) Rocco Mario, punti 51, nato l'8 agosto 1916;
234) Riccardelli Antonio, punti 51, nato il 9 agosto 1916;
235) Labozzetta Rocco, punti 51, nato il 25 aprile 1917;
236) Di Curzio Rinaldo, punti 51, nato il 2 aprile 1918;
237) Mellini Tarquinio, punti 51, nato l'11 maggio 1918;
238) Savoia Mario, punti 51, nato il 29 maggio 1918;
239) Esposti Fausto, punti 51, nato il 1° luglio 1918;
240) Solito Ciro, punti 51, nato il 5 luglio 1918;
241) Tonialini Agostino, punti 51, nato il 26 agosto 1918;
242) Giamba Antonio, punti 51, nato il 3 settembre 1918;
243) Piccioni Alfredo, punti 51, nato il 29 ottobre 1918;
244) Atzori Angelino, punti 51, nato il 25 marzo 1919;
245) Polce Quinto, punti 51, nato il 17 maggio 1919;
246) Caserta Giacomo, punti 51, nato il 19 luglio 1919;
247) Sbaffo Francesco, punti 51, nato il 14 settembre 1919;
248) Ricci Giovanni, punti 51, nato il 17 novembre 1919;
249) Pizzi Umberto, punti 51, nato il 14 dicembre 1919;
250) Ramaglietti Armando, punti 51, nato il 1° gennaio 1920;
251) Grilletto Gerlando, punti 51, nato il 1° gennaio 1920;
252) Lecis Sergio, punti 51, nato il 29 gennaio 1920;
253) Di Chiara Pasquale, punti 51, nato il 15 marzo 1920;
254) Morezzi Goffredo, punti 51, nato l'11 aprile 1920;
255) Petrera Leonardo, punti 51, nato l'8 maggio 1920;
256) Costa Santo, punti 51, nato il 18 maggio 1920;
257) Musichini Antonio, punti 51, nato il 18 giugno 1920;
258) Del Giudice Giuseppe, punti 51, nato il 23 giugno 1920;
259) Mengucci Gino, punti 51, nato il 28 agosto 1920;
260) Cinti Dino, punti 51, nato il 2 settembre 1920;
261) Noto Vito, punti 51, nato il 3 novembre 1920;
262) Simeone Gismondo, punti 51, nato il 16 novembre 1920;
263) Valori Vittorio, punti 51, nato il 17 novembre 1920;
264) De Stefano Stellario, punti 51, nato il 30 novembre 1920;
265) De Caria Giuseppe, punti 51, nato il 3 dicembre 1920;
266) Alessi Costantino, punti 51, nato il 17 dicembre 1920;
267) Accurso Tagano Michele, punti 51, nato il 2 gennaio 1921;
268) Marotta Salvatore, punti 51, nato il 18 febbraio 1921;
269) Pane Giuseppe, punti 51, nato il 10 marzo 1921;
270) Napolitano Ferdinando, punti 51, nato il 13 maggio 1921;
271) Ricceri Ivo, punti 51, nato il 10 luglio 1921;
272) Nannotti Fosco, punti 51, nato il 30 ottobre 1921;
273) Prati Franco, punti 51, nato il 4 novembre 1921;
274) Santangeli Luigi, punti 51, nato il 25 dicembre 1921;
275) Tiberi Romelio, punti 51, nato il 22 gennaio 1922;
276) Maimone Onofrio, punti 51, nato il 21 marzo 1922;
277) Solido Giuseppe, punti 51, nato il 1° aprile 1922;
278) Riccobene Ernesto, punti 51, nato il 25 aprile 1922;
279) Maggi Orlando, punti 51, nato il 14 maggio 1922;
280) Di Resta Guido, punti 51, nato il 28 novembre 1922;
281) Gallo Matteo, punti 51, nato il 5 giugno 1923;
282) Pala Salvatore, punti 51, nato il 30 ottobre 1923;
283) Giardino Federico, punti 51, nato l'11 dicembre 1924;
284) Cancia Fausto, punti 51, nato il 27 ottobre 1924;
285) Zappalà Vincenzo, punti 51, nato il 16 novembre 1924;
286) Chiaromonte Andrea, punti 51, nato il 18 gennaio 1925;
287) Barbera Salvatore, punti 51, nato il 4 novembre 1925;
288) Fattore Umberto, punti 51, nato il 14 maggio 1926.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1) Ceccarini Fernando, invalido di guerra
2) Rossi Antonio
3) Renzi Nello, invalido di guerra
4) Sciamanna Angelo, invalido di guerra
5) Urbini Luigi
6) Amici Alfredo
7) Longini Guido
8) Bucci Italo, invalido di guerra
9) Barone Guido
10) Moscatelli Raniero
11) Pio Antonio
12) Antonelli Gino
13) Cetorelli Pietro
14) Ronchetti Luigi
15) Pugliese Nicola
16) Taschini Giuseppe
17) Lauretti Eugenio, invalido di guerra
18) Inches Ferdinando, invalido di guerra
19) Russo Michele, invalido di guerra
20) Piantadosi Semplicio

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1948

Il Ministro: PELLA

Visto e registrato al n. 80 *esercizio* 1947-1948
Roma, addì 11 *giugno* 1948. — DEL PRETE

(5046)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Comunicato relativo al diario delle prove scritte dei concorsi a sedici posti di disegnatore in prova; a venticinque posti di aiutante disegnatore in prova e a trenta posti di sorvegliante lavori in prova, indetti con decreti Ministeriali 15 ottobre 1947.

In relazione al punto 6 degli avvisi-programma di concorso approvati con decreti Ministeriali 15 ottobre 1947, n. 2560, n. 2563 e n. 2564, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1948, si comunica che le prove scritte e pratiche relative ai seguenti concorsi riservati ai reduci di guerra, avranno luogo a Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, nei giorni come appresso indicati:

sedici posti di disegnatore in prova: 24, 25 e 26 novembre c. a.;

venticinque posti di aiutante disegnatore in prova: 6, 7 e 8 dicembre c. a.;

trenta posti di sorvegliante lavori in prova: 7, 8 e 9 gennaio 1949.

Gli interessati riceveranno tempestiva comunicazione al riguardo con l'indicazione anche dell'ora in cui dovranno presentarsi.

(5047)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.